

Agrigento, 05 settembre 2014

PROT.296
CIRCOLARE N.46**ALLE IMPRESE EDILI ASSOCIATE
LORO SEDI****Oggetto: "Decreto competitività" - In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - Misure fiscali**

Sul S.O. n.72 alla Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014 è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, n.116, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 (cd. "Decreto competitività").

Sotto il profilo fiscale, vengono confermate le misure contenute nel testo originale del Provvedimento ossia:

- il riconoscimento a favore delle imprese di un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari e impianti);
- le novità in materia di ACE (aiuto crescita economica), con riferimento al quale viene prevista la facoltà, per soggetti IRPEF e IRES, di fruire di un credito d'imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nell'anno per "incapienza del reddito complessivo netto".

Credito d'imposta per investimenti in macchinari ed impianti (art. 18)

A partire dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, l'art.18 del D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 116/2014, conferma il riconoscimento di un credito d'imposta **IRPEF/IRES**, pari al 15% delle spese sostenute per investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, superiori ad un importo unitario di 10.000 euro, indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.

Il beneficio spetta a condizione che i nuovi investimenti siano incrementativi rispetto alla media delle spese, per macchinari ed attrezzature, sostenute nel quinquennio precedente, ossia che tali spese siano «in eccedenza rispetto alla media degli investimenti (. . . .) realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti».

A tal riguardo, infatti, per determinare la "base di calcolo" su cui applicare il beneficio del credito d'imposta del 15%, si deve assumere come valore la differenza tra l'importo degli investimenti sostenuti nell'anno di vigenza dell'agevolazione (2014-2015) e l'ammontare della media degli investimenti, relativi alla medesima categoria di beni strumentali, sostenuti negli ultimi 5 periodi d'imposta.

In merito, viene, altresì, attribuita la facoltà di escludere dalla suddetta "base di calcolo" il periodo d'imposta in cui l'impresa ha sostenuto maggiori investimenti per tale tipologia di beni, rispetto agli altri periodi d'imposta.

Invece, per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni l'agevolazione opera comunque, ma la media aritmetica che rileva ai fini dell'applicazione del credito d'imposta è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti al 2014 e 2015, con la possibilità, anche in questo caso, di escludere l'anno con il valore più alto.



Possono, altresì, fruire dell'agevolazione anche i soggetti che iniziano l'attività d'impresa nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. In tal caso, l'agevolazione è riconosciuta, anche in assenza di un periodo d'imposta su cui fare il confronto, per il valore complessivo degli investimenti sostenuti nel medesimo anno.

Tuttavia, tale agevolazione non si applica agli investimenti:

- in beni mobili, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, d'importo unitario inferiore a 10.000 euro;
- in beni mobili non compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e beni immobili.

Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, l'art.18, co.4, del D.L. 91/2014 conferma che il credito d'imposta:

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In merito, viene chiarito che tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale viene attribuito e, conseguentemente, nelle due dichiarazioni successive.

Viene, altresì, previsto che la prima quota annuale del beneficio è utilizzabile dallo gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. In pratica, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota potrebbe essere utilizzata dallo gennaio 2016

- può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997);
- non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, né alla base imponibile ai fini IRAP.

Inoltre, il credito d'imposta, oltre ad essere subordinato alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali, può essere revocato, con l'obbligo di "restituzione", se:

-l'imprenditore cede a terzi o destina i beni, oggetto dell'agevolazione, a finalità diverse dall'esercizio dell'attività d'impresa prima del secondo anno successivo all'acquisto;

-utilizza o trasferisce i beni agevolati in strutture produttive, anche della stessa impresa, ubicate al di fuori dello Stato

Allo scopo di facilitare le imprese nell'individuazione dei beni soggetti a tale agevolazione, l'ANCE ha predisposto un elenco alfabetico indicativo dei macchinari e delle apparecchiature utilizzate nei cantieri che, rientrando nella citata divisione 28, danno diritto a fruire del credito d'imposta, se acquistati entro il 30 giugno 2015.

ACE - Modifiche alla disciplina (art. 19)

L'art.19 del "Decreto competitività", convertito, con modificazioni, nella legge 116/2014 conferma le modifiche alla disciplina dell'ACE (aiuto crescita economica), che prevedono da un lato la facoltà di convertire le "eccedenze ACE" in credito d'imposta per il pagamento dell'IRAP e, dall'altro, il "potenziamento" per le sole società quotate in borsa.

Come noto, per favorire la capitalizzazione delle imprese, il D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge 214/2011, ha introdotto l'ACE - Aiuto alla crescita economica, che prevede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale (cd. rendimento nozionale) correlato all'accantonamento di utili a riserva o all'aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci). Tale deduzione è stata "potenziata" dalla legge di Stabilità 2014 al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.

A tal riguardo, l'art. 19, co. 1, lett. b), del D.L. 91/2014, ha introdotto, a regime, la facoltà, sia per i soggetti IRPEF che IRES, di beneficiare, nelle ipotesi di incapacienza del reddito complessivo netto, di un credito d'imposta pari all'eccedenza del rendimento nozionale, da utilizzare per il pagamento dell'IRAP .

In particolare, per determinare la misura del credito d'imposta, su tale "eccedenza":

- i soggetti IRES, applicano l'aliquota del 27,5% (art. 77 del D.P.R. 917/1986- TUIR);
- i soggetti IRPEF, applicano le aliquote corrispondenti ai relativi scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. 917/1986-TUIR).

In ogni caso, si ricorda che resta ferma la regola generale secondo cui, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi .

In sostanza, per le imprese che hanno chiuso gli esercizi in perdita o con redditi incapienti, viene attribuita la facoltà di scelta tra:

- "riportare a nuovo", ossia nei periodi d'imposta successivi, tale eccedenza;
- convertire tale eccedenza in credito d'imposta, da utilizzare per il pagamento dell'IRAP.

Sempre in ambito ACE viene, altresì, previsto un "potenziamento" dell'agevolazione per le società che si quotano nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europea.

In particolare, per tali società è riconosciuto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente.

In ogni caso, anche a seguito del suddetto incremento l'importo massimo agevolabile non può eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio per il quale viene determinata l'imposta.

Tale potenziamento dell'agevolazione vale per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione ai mercati regolamentati e per i due successivi. Dal terzo esercizio successivo a quello di quotazione, la variazione in aumento del capitale proprio torna ad essere determinata nei modi ordinari, senza tenere conto dell'incremento del 40%.

Tuttavia, tale misura è riservata esclusivamente alle società che:

- sono state ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati entro il 25 giugno 2014;
- ricevono l'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Mossuto